

Università degli Studi di Siena



**VERBALE DI CONCERTAZIONE
RELATIVO AI CRITERI GENERALI INERENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO**

Siena, 6 marzo 2009

Verbale contenente:

□ gli esiti della concertazione successiva alla informazione preventiva relativa al regolamento sul sistema bibliotecario di Ateneo contenente criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro e le sue modifiche.

Dell'esito degli incontri di concertazione tra Amministrazione, OO.SS. e R.S.U., viene redatto il seguente verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Università degli Studi di Siena, nelle persone

del Prof. Silvano FOCARDI, Rettore **FIRMATO**

del Dott. Emilio Miccolis, Direttore amministrativo **FIRMATO**

Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

per la FLC/CGIL, *per il* Dott. Diodato ANGELACCIO *il* Dott. Marco Iacoboni **FIRMATO**

per la CISL/Università, la D.ssa Laura BERNI **FIRMATO**

per la UIL/P.A., il Sig. Antonio STERLACCI **FIRMATO**

per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni,
il Dott. Silvio PUCCI **FIRMATO**

per la CISAL Università, il Rag. Francesco FUSI **FIRMATO**

per la RdB CUB Pubblico Impiego, il Dott. Lorenzo COSTA **FIRMATO**

per la R.S.U. il Dott. Alberto BENOCCI **FIRMATO**

A seguito della richiesta di concertazione avanzata da una sigla sindacale in relazione al regolamento sul sistema bibliotecario di Ateneo contenente criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro e sue modifiche, si è svolto apposito incontro con le OO.SS. e la RSU, in data 10 febbraio 2009 del cui esito è redatto il presente verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

Presente per l'Amministrazione: l'Avv. Laura Goracci, delegata dal Direttore Amministrativo alla seduta odierna del tavolo di concertazione, il Dott. Guido Badalamenti, la Dott.ssa Elena Perrucci.

Presenti per i Sindacati: per la R.d.B. Pubblico Impiego il Dott. Lorenzo Costa; per la U.I.L. il Sig. Antonio Sterlacci; per la C.I.S.L. la Dott.ssa Laura Berni (esce alle ore 14.00) e il Sig. Antonio Giardi; per la Federazione C.O.N.F.S.A.L.-S.N.A.L.S. Università C.I.S.A.P.U.N.I. il Dott. Silvio Pucci (esce alle ore 14.25).

Presente la Rappresentanza Sindacale Unitaria nella persona del Dott. Alberto Benocci.

L'Avv. Goracci apre la seduta facendo presente che, per impossibilità del Direttore Amministrativo, è stata espressamente delegata dallo stesso alla seduta odierna del tavolo di concertazione.

Evidenzia che l'incontro di oggi è conseguente alla richiesta avanzata dalla RdB/CUB Pubblico Impiego. Relativamente alla legittimità della richiesta sottolinea che il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo riguarda un aspetto rientrante nella materia dei criteri generali relativi all'organizzazione del lavoro. I citati criteri sono oggetto di informazione sindacale la quale può essere seguita, al bisogno, da una richiesta di concertazione da parte delle Sigle Sindacali, così come è avvenuto in questa occasione. Ricorda che la concertazione permette alle Organizzazioni Sindacali di manifestare le proprie posizioni rispetto alla materia oggetto della concertazione stessa, dopo di che tali posizioni vengono valutate dall'Amministrazione che procede a dare risposte, nel caso di domande, o chiarimenti. Le varie osservazioni troveranno spazio in apposito verbale che l'Amministrazione provvederà a redigere.

L'Avvocato nell'invitare le sigle a manifestare le proprie posizioni, precisa che tutte le osservazioni che le sigle stesse ritengono di far emergere a verbale dovranno essere inviate per posta elettronica in specifici allegati descrittivi delle singole posizioni, in modo da evitare di modificare, anche involontariamente, il senso delle rispettive osservazioni al momento della redazione del verbale di concertazione.

Vengono presentate n. 5 posizioni scritte che integralmente di seguito si riportano:

Quanto alla **CISAL** (osservazioni inviate via e mail il giorno 13.02.2009):

ART. 3:

Definire il profilo professionale del Presidente del sistema che a nostro avviso dovrebbe essere un docente, anche perché di nomina rettorale.

ART.5:

sarebbe opportuno inserire nella composizione di tale organo (Commissione d'Ateneo) un rappresentante degli specializzandi indicato dalla facoltà. Inoltre, per quanto tale organo sia di indirizzo politico, ci sembrerebbe corretto mantenere al suo interno la figura dei direttori di biblioteca a titolo consultivo. L'incompatibilità fra controllore e controllato può essere superata dal momento che, in questo contesto, la figura del direttore di biblioteca ha solo lo scopo di sostenere la fattibilità circa gli obiettivi che l'organo politico delibera.

ART.8:

Sarebbe utile specificare su quali criteri si formerebbero Biblioteche di Polo e di Area.

ART.9:

andrebbe specificata la durata di tale organo, perché se il direttore della biblioteca resta in carica per tre anni, anche tutte le altre rappresentanze dovrebbero avere un termine di mandato.

ART.12:

si ritiene veramente necessario?

Cisal/Università-Siena

Quanto alla **RSU** (osservazioni inviate via e mail il giorno 16.02.2009):

Nell'esprimere soddisfazione per aver visto accolte dall'amministrazione la quasi totalità delle osservazioni fatte dalla RSU e dalle OO.SS. al Regolamento del sistema bibliotecario senese, che hanno permesso di licenziare un documento in gran parte condivisibile, riteniamo opportuno riportare a verbale le nostre puntualizzazioni su alcuni aspetti del Regolamento che a nostro avviso presentano ancora delle criticità.

Art. 7 la Commissione tecnica di gestione

Nella seduta di concertazione è stata manifestata l'intenzione da parte dell'Amministrazione di togliere la rappresentanza del personale tecnico nella Commissione tecnica di Gestione. Ci troviamo assolutamente in disaccordo con tale decisione anche in virtù delle motivazioni esposte (rischio di alterare gli equilibri interni alla commissione di rappresentanza delle biblioteche). Confidiamo in un ripensamento in merito.

ART. 8 - Biblioteche di Facoltà di Polo e di Area.

Tale previsione organizzativa è una delle più significative novità previste dal regolamento. E' nostra opinione che nonostante sia stata accolta la proposta di individuare i parametri a cui la Commissione di Ateneo si deve attenere per l'istituzione delle biblioteche, l'impianto resta comunque privo di una chiara linea di indirizzo che l'amministrazione avrebbe dovuto dare alla commissione. Ovvero doveva essere esplicitata quale secondo l'Ateneo doveva o dovrebbe essere la biblioteca di riferimento chiedendo alla commissione di lavorare in modo tale da arrivare da subito alla sua istituzione o di attivarsi, alla fine di una fase transitoria, per arrivare ad una sua costituzione. Es. biblioteca di Area mentre le altre dovevano rappresentare casi specifici laddove per diverse esigenze motivate non potevamo intervenire diversamente.

ART. 15 Il coordinamento del sistema bibliotecario

La previsione organizzativa oggetto dell'articolo in esame, nonostante la maggiore chiarezza rispetto alla prima versione del regolamento pone ancora innumerevoli punti di domanda. La funzione di coordinamento e l'istituzione di gruppi di lavoro rappresentano attività trasversali che potrebbero non essere necessariamente legate allo specifico supporto delle attività di biblioteca. Pertanto se appare interessante tale previsione questa andava meglio descritta facendo emergere anche la caratteristica di trasversalità fra più strutture dell'Ateneo che direttamente o indirettamente sono interessate dai progetti sviluppati dai gruppi di lavoro o dall'attività del personale specificatamente dedicato all'attività di coordinamento.

Manca infine qualsiasi riferimento al rapporto intercorrente fra la Commissione tecnica di Gestione e il coordinamento. Riterremo opportuno che la prima esercitasse un potere di indirizzo e verifica del lavoro del coordinamento.

In merito alla composizione della commissione tecnica di gestione devo manifestare profondo rammarico per la decisione assunta dall'amministrazione di togliere la rappresentanza del personale tecnico amministrativo, che come abbiamo detto in concertazione e scritto nel relativo verbale ritenevamo punto qualificante dell'accordo (ulteriore osservazione inviata il 04.03.2009).

Quanto alla **RdB/CUB** (osservazioni inviate via e mail il giorno 16.02.2009)

All'origine della richiesta di concertazione c'è la insoddisfazione per come l'Amministrazione ha gestito il percorso di informazione sul Regolamento del Sistema Bibliotecario dell'Università. La discussione infatti, svoltasi in data 5 febbraio, non ha portato a risultati significativi perché, a nostro avviso, l'Amministrazione ha sbagliato presentando un testo in cui le osservazioni avanzate dalla RSU e dalle OO.SS. erano già state integrate senza che vi fosse stato un confronto approfondito delle osservazioni. Oltre alla questione di metodo, vi è comunque una posizione critica, da parte nostra, riguardo le modifiche adottate nel testo presentato il 5 febbraio, che resta al momento dell'avvio della concertazione il testo a cui fare riferimento.

Ripresentiamo allegati alla presente nota a verbale anche le osservazioni già spedite che fanno parte di un quadro di analisi della questione da noi proposto e che è alla base di ciò che andiamo ancora una volta a sottolineare.

Per prima cosa concordiamo con l'Amministrazione quando fa presente la necessità di un regolamento del sistema bibliotecario universitario, anche per rispettare quelle che sono le indicazioni avanzate dalla CRUI. Quello che su cui non concordiamo in alcun modo è che si cerchi di far passare il contenuto del regolamento presentato come intimamente legato alle linee di indirizzo avanzate dalla CRUI. Le linee di indirizzo della CRUI per loro stessa denominazione non entrano nello specifico di come deve strutturarsi il sistema bibliotecario d'ateneo. Crediamo quindi che sia completamente aperta la possibilità di modificare l'impianto generale del regolamento proposto dall'Amministrazione senza per questo venire meno al rispetto del progetto CRUI.

Sottolineiamo ancora una volta che le nostre modifiche proposte agli articoli riguardanti il direttore del Sistema e la Commissione tecnica di gestione (artt. 4 e 7) sono state avanzate perché è intorno a questi due articoli che ruota tutto l'impianto del regolamento. La scelta che va fatta è fra la figura di un dirigente e quella di un coordinatore. L'Amministrazione nel testo presentato propende per la prima possibilità. La nostra idea di organizzazione è invece quella di un coordinatore che ricopre la posizione di EP e che come figura che presiede la Commissione tecnica di gestione svolge la funzione di raccordo fra gestione tecnica e indirizzo politico. Cioè fra Commissione Tecnica di Gestione e Commissione d'Ateneo per le Biblioteche. Questa nostra impostazione appare chiara se si analizza lo spostamento di funzioni ipotizzato fra art. 4 e 7 presentate prima del 5 febbraio. Crediamo che questa impostazione del sistema bibliotecario garantisca maggiore equilibrio ad un'area che per sua natura è strutturata in modo complesso.

Per quanto riguarda l'art. 5 non comprendiamo l'esclusione dei direttori di biblioteca a titolo consultivo dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche e chiediamo che venga reintegrata la loro presenza sempre a titolo consultivo.

Ultimo punto su cui richiamiamo l'attenzione è l'art. 15 riguardante il coordinamento centrale. La struttura è vero che è di supporto a tutto il sistema bibliotecario e supporta il direttore solo in alcune delle sue funzioni. Crediamo però che l'intera struttura dovrebbe essere in modo chiaro legata alla Commissione Tecnica di Gestione proprio per la sua funzione tutta tecnica. Infatti appare poco chiaro come questa struttura si possa rapportare in modo diretto e autonomo alla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche senza passare dal organo collegiale tecnico. Ci sono poi forti perplessità su alcune funzioni che vengono riconosciute al coordinamento centrale. In particolar modo sui gruppi di lavoro. Non è spiegato in alcun modo chi decide l'attivazione, composizione e durata di questi gruppi di lavoro. Comprendiamo la necessità di ipotizzare gruppi di questo genere che per la stessa natura del sistema bibliotecario possono funzionare da centri di auto formazione e condivisione di professionalità specifiche. Crediamo che il loro valore sia importantissimo e proprio per questo non possano trovare

una definizione così scarna e buttata lì. Andrebbe previsto per forza un loro chiaro richiamo all'interno delle funzioni riconosciute al Commissione tecnica di gestione.

Per quanto non specificatamente richiamato in questa nota rimandiamo alle osservazioni spedite e non accolte dall'Amministrazione nel testo proposto nel tavolo del 5 febbraio.

RdB/CUB

Quanto alla **Cisl Università** (osservazioni inviate via e mail il 04.03.2009)

La Cisl Università di Siena conferma in questa sede quanto già dichiarato nei tavoli precedenti in cui si è discusso del regolamento: ribadisce quindi di essere in linea con quanto previsto dall'attuale art.12 comma 2 in cui si definisce il livello di responsabilità della direzione di tutte le biblioteche di facoltà. Esprime invece forti perplessità rispetto all'art. 4 comma 3 dello stesso regolamento in quanto l'individuazione di posizioni di vertice è materia strettamente di competenza del CdA., come previsto dal Regolamento per l'individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per l'attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza.

La Cisl Università di Siena ritiene inoltre opportuna la presenza dei Direttori delle Biblioteche nella Commissione di Ateneo (art.5) , almeno a titolo consultivo.

Cisl Università

Quanto alla **UIL P.A.** (osservazioni inviate via e mail il 05.03.2009)

Relativamente all'art.5 "La commissione di Ateneo per le Biblioteche"

Riteniamo che la presenza, seppur a titolo consultivo, dei Direttori delle Biblioteche sia indispensabile per la proficua realizzazione degli obiettivi strategici stabiliti dall'organo collegiale del Sistema Bibliotecario.

In tale contesto non ravvisiamo alcuna incompatibilità tra posizioni politiche e tecniche, in quanto i Direttori delle Biblioteche rivestirebbero una posizione di esclusivo supporto tecnico rivolto al Presidente del Consiglio direttivo di ciascuna biblioteca ed alla Commissione stessa.

UIL P.A.

L'Amministrazione, preso atto delle osservazioni presentate e dell'ampia discussione svoltasi nei numerosi incontri dedicati a questo tema, ha deciso di accoglierne gran parte e di predisporre l'allegato documento che verrà sottoposto ai competenti organi di Ateneo.

L'Amministrazione ritiene opportuno osservare quanto segue:

“La Commissione biblioteche dell'Ateneo (composta dai Presidenti e Direttori di tutte le Biblioteche e del Sistema) ha iniziato a lavorare alla stesura di un Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo fin dall'inizio del 2005, elaborando una serie di ipotesi regolamentari. Successivamente, nell'estate del 2008, la Commissione – su invito del Senato Accademico - ha provveduto ad elaborare una nuova bozza di testo regolamentare, che ha raccolto il consenso unanime dalla Commissione nella seduta dell'11 agosto 2008.

Piano triennale di sviluppo e programmazione 2007/2009.

Nella seduta del 29 dicembre 2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano triennale di sviluppo e programmazione 2007/2009 nel quale sono contenute le indicazioni e le scelte dell'Ateneo in materia di offerta formativa, ricerca, servizi agli studenti, internazionalizzazione e personale. Un paragrafo specifico del documento è dedicato al Sistema bibliotecario, inserendo tra gli obiettivi della programmazione triennale quello di “promuovere lo sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo, anche al fine del suo pieno inserimento nel costituendo Sistema Bibliotecario Universitario Nazionale”. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto attraverso iniziative volte ad attuare un piano di progressivo accorpamento delle biblioteche, realizzare un piano gestionale integrato per permettere una migliore fruizione dei servizi bibliotecari, assicurare un sostegno finanziario adeguato alla politica degli

acquisti delle risorse, ampliare i servizi rivolti ai laureandi e dottorandi, attuare una serie di progetti di digitalizzazione per la conservazione e promozione del patrimonio bibliografico e documentario, realizzare un archivio istituzionale per il deposito e la valorizzazione della produzione scientifica di Ateneo e delle tesi di dottorato.

Linee guida CRUI sul Sistema Bibliotecario.

Così facendo l'Ateneo ha inteso rispondere positivamente e recepire le Linee guida inviate a tutti gli Atenei dalla CRUI, nelle quali l'organizzazione sistemica ed il coordinamento delle realtà bibliotecarie viene visto come condizione indispensabile allo sviluppo di sistemi bibliotecari avanzati, motivo per cui, nella maggior parte degli Atenei, si è dato luogo alla revisione o alla prima emanazione di uno specifico Regolamento del Sistema bibliotecario.

Il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo – così come proposto - risponde a questi obiettivi, configurando il Sistema bibliotecario come un insieme coordinato di strutture di servizio responsabili della conservazione e sviluppo del patrimonio bibliotecario e della gestione dell'accesso alle informazioni documentali, finalizzate a garantire il miglior supporto alla ricerca e alla didattica di Ateneo e consentendo il potenziamento dei servizi, mediante una politica di gestione rivolta all'utenza interna ed esterna.

Nella sua articolazione il Regolamento tiene conto anche delle raccomandazioni fornite a suo tempo dalla Commissione biblioteche (GLSB) del Ministero dell'Università.

Piano di risanamento 2009-2012.

Coerentemente con quanto è contenuto nel piano di risanamento e nel piano triennale di sviluppo e programmazione dell'Ateneo, il Regolamento del Sistema bibliotecario definisce l'architettura del Sistema, chiarendo i requisiti di servizio minimo che devono caratterizzare le strutture bibliotecarie e distingue chiaramente tra le strutture bibliotecarie di Facoltà, di Area, o di Polo (che si caratterizzano per garantire tutti i più importanti servizi necessari agli utenti) e i Centri documentazione e/o i Fondi librari e documentari (che si limitano invece ad offrire solo alcuni tipi di servizio).

Il Regolamento definisce la necessità di un'afferenza delle strutture minori alle strutture bibliotecarie maggiori, ponendo così le premesse per una politica di maggiore razionalizzazione del sistema e per il conseguimento di importanti risparmi in termini gestionali.

Il Regolamento costituisce una cornice normativa indispensabile per consentire degli accorpamenti tra le strutture bibliotecarie a livello di Area o di Polo – di cui si introduce per la prima volta la definizione e per le quali si definiscono i parametri ed i criteri di individuazione - garantendo così una migliore ottimizzazione degli spazi e delle risorse dedicate, una gestione efficace dei servizi e un potenziamento della fruizione delle raccolte da parte degli utenti. Attraverso una oculata politica di afferenza tra le strutture, si potrà far fronte al rilascio di alcuni spazi o degli immobili che, per decisione del CdA, dovranno essere liberati, e si potrà garantire una migliore economia di scala nell'erogazione dei servizi.

La costituzione di un Fondo librario o Deposito comune – realizzato in una zona periferica di più contenuto valore commerciale - consentirà di rispondere in modo economico alla drammatica crisi degli spazi che affligge ormai da anni alcune delle nostre biblioteche, contenendo e limitando i costi di ampliamento in zone particolarmente costose della città e garantendo una migliore conservazione dei documenti in ossequio a quanto previsto dagli standard internazionali.

Le scelte strategiche del Regolamento: strutture coordinate ed economie di scala.

Il Regolamento prevede il ruolo centrale di una Commissione di indirizzo, programmazione e controllo, che può garantire un importante coordinamento delle politiche di acquisto e lo sviluppo di una politica delle collezioni condivisa, tale da assicurare la continuità e la coerenza delle risorse documentarie messe a disposizione della didattica e della ricerca, ma anche un indirizzo nella razionalizzazione delle spese e nella deduplicazione delle raccolte. Tale Commissione è responsabile

inoltre dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e umane all'interno del Sistema bibliotecario e può quindi definire le linee guida di una politica di razionalizzazione delle risorse all'interno del sistema. A questo livello possono inoltre essere deliberate politiche di cooperazione e partnership con altri Atenei ed Istituzioni nazionali ed estere, che possono consentire l'acquisizione di nuove risorse e attrarre finanziamenti esterni aggiuntivi, conseguendo al contempo il potenziamento ed il miglioramento dei servizi per le comunità territoriali di riferimento, così come raccomandato dal Piano triennale di sviluppo e programmazione.

Il Regolamento individua inoltre - e distingue chiaramente - le funzioni di indirizzo della Commissione da quelle di gestione, che sono assegnate alla figura tecnica del Direttore del Sistema, cui spetta il compito di attuare i programmi e di raggiungere gli obiettivi definiti a livello politico. Come emerge anche dalle Linee guida della CRUI, la presenza di questa funzione a livello di Sistema bibliotecario, garantisce un alto livello di integrazione e coordinamento dell'intero sistema e con le altre realtà bibliotecarie nazionali e internazionali, ormai indispensabile per la gestione di sistemi complessi come quelli bibliotecari, per i quali ciascun Ateneo investe annualmente importanti risorse economiche. Lo spostamento a livello interuniversitario e - sempre più spesso - a livello consortile o nazionale delle politiche di acquisto delle risorse cartacee e delle risorse elettroniche - che costituiscono una componente sempre più importante delle nostre raccolte - richiedono un'attività costante di aggiornamento, coordinamento interno al Sistema e raccordo con le realtà consortili.

Customer satisfaction e qualità dei servizi per gli utenti.

Il piano triennale di sviluppo e programmazione sottolinea l'importanza dell'uso di strumenti di customer satisfaction per l'acquisizione d'informazioni sul livello di soddisfazione degli utenti, il Regolamento del Sistema bibliotecario costituisce un'indispensabile premessa per la definizione - esplicitamente prevista nel testo - di una "carta dei servizi".

Attraverso tale strumento sarà possibile stabilire una sorta di "patto" con gli utenti, per l'individuazione della tipologia dei servizi che vengono erogati nelle biblioteche, per la specifica delle loro caratteristiche e per le modalità di erogazione che l'utente può attendersi. La periodica misurazione della qualità dei servizi percepita da parte dell'utente, rispetto alla tipologia dei servizi che si attende, costituirà un importante corollario della carta dei servizi e garantirà gli utenti sull'impegno del Sistema bibliotecario e, conseguentemente, dell'Ateneo, per il mantenimento di un livello qualitativo alto dei servizi.

Organizzazione del lavoro

1. Area dirigenziale.

Sulla base dell'esperienza e dei risultati raggiunti, si propone al Consiglio di Amministrazione che il Sistema Bibliotecario continui a configurarsi come un'area dirigenziale, così come a suo tempo deliberato dall'Ateneo con l'istituzione, nel 2004, dell'Area Sistema delle Biblioteche.

Al dirigente incaricato spetteranno dunque i compiti e le responsabilità previste dal *"Regolamento per l'individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per l'attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza"* e, tra questi: formulare proposte ed esprimere pareri al Direttore amministrativo e agli organi di governo; curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Direttore amministrativo, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; svolgere tutti gli altri compiti delegati dal Direttore amministrativo; dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici che da esso dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

2. Direzione di Biblioteca

Le biblioteche di Facoltà, di Polo o di Area - che svolgono la propria attività in un arco temporale di apertura al pubblico molto prolungato - sono strutture complesse che erogano un ampio e sofisticato

livello di servizi all'utenza istituzionale ed esterna, servizi per cui è richiesta la presenza di personale particolarmente qualificato.

Si prevede che i direttori di tali Strutture ricoprano una posizione organizzativa di 2° livello, così come previsto dal *“Regolamento per l'individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per l'attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza”*, in ragione della complessità delle attribuzioni, che prevedono: il coordinamento dei servizi e del personale assegnato, la gestione del budget di struttura e, in particolare, la cura, lo sviluppo, la manutenzione e la promozione delle collezioni specifiche, sia in formato cartaceo che elettronico. I direttori delle Biblioteche assolvono quindi ad un importante compito di coordinamento con le strutture di Facoltà e di Dipartimento, garantendo che la peculiarità e le caratteristiche delle diverse realtà siano ben rappresentate all'interno del Sistema e siano garantite le risorse necessarie per ciascun ambito disciplinare.

3. Il supporto al coordinamento

Le funzioni di coordinamento, a supporto di tutto il Sistema Bibliotecario, si avvalgono della collaborazione di personale specificamente assegnato, che può ricoprire posizioni organizzative diverse in funzione della professionalità richiesta, e dall'attività di Gruppi di lavoro per tematiche specifiche costituiti da personale afferente alle Biblioteche.

Il coordinamento centrale, per il supporto del Sistema Bibliotecario, si avvale di due appositi uffici predisposti dall'amministrazione per:

- la cura degli aspetti legati alla configurazione, gestione e sviluppo dei programmi software al servizio del Sistema Bibliotecario e degli Enti o realtà consorziati, la tutela e conservazione dei dati, la formazione specifica;

- la cura degli aspetti legati alla parametrizzazione e la personalizzazione dei programmi informativi e documentali utilizzati dalle biblioteche, la formazione e assistenza agli operatori.

I Responsabili di tali Uffici ricopriranno posizioni organizzativa di 1° livello, come definito dal *“Regolamento per l'individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per l'attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza”*.

4. Il centro di spesa

Le linee guida del piano di risanamento 2009-2012 evidenziano la necessità di “responsabilizzare maggiormente le strutture scientifiche, didattiche ed amministrative”, obiettivo da perseguire attraverso l'introduzione di meccanismi di reporting tempestivi, accurati e precisi e l'introduzione di nuovi criteri per la definizione dei budget a disposizione.

La scelta di configurare il Sistema bibliotecario come centro di spesa, segue questo indirizzo e risulta giustificata dalla consistente spesa che complessivamente il Sistema gestisce, attraverso i diversi cespiti che contribuiscono all'acquisizione del patrimonio bibliografico.

Il centro di spesa per un verso determina un'autonomia e quindi una maggiore responsabilizzazione del Sistema bibliotecario e, per altro verso, accentua il livello di coesione interna, tra le biblioteche del Sistema, e l'unitarietà gestionale, garantendo quindi la possibilità di un monitoraggio più funzionale da parte dell'Amministrazione centrale.

La presenza di un organo politico interno, rappresentativo delle diverse realtà, con funzioni di autorizzazione della spesa, garantisce un livello di controllo più accurato e consente di spostare a questo livello tutta una serie di funzioni e delibere che sono attualmente – forse in modo improprio – destinate ad appesantire l'attività del Consiglio di Amministrazione”.

Rispetto al testo presentato nella seduta del 10.02.2009 l'Amministrazione sulla base del dibattito e delle osservazioni fatte pervenire direttamente all'Amministrazione ritiene di apportare le seguenti modifiche:

ART.5

Per i membri della Commissione Biblioteche non sarà più previsto un limite alla rieleggibilità.

In sede di votazione, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

ART. 7

Si introduce la cadenza mensile, di norma, delle riunioni della Commissione tecnica.

Non saranno previsti tre componenti della Commissione rappresentanti del personale del sistema, poiché questo altererebbe la pariteticità nella rappresentanza di tutte le biblioteche.

ART. 10

Al Direttore di biblioteca sono attribuite le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione biblioteche.

ART. 15

Non sono definiti nel Regolamento i nomi dei due uffici di supporto al Sistema bibliotecario che saranno invece denominati nell'atto istitutivo dell'Amministrazione.

Viene di seguito riportato il testo del regolamento generale sul Sistema Bibliotecario di Ateneo che l'Amministrazione sottoporrà ai competenti organi per l'adozione.

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo (*d'ora in poi* Sistema Bibliotecario), disciplinato dal presente Regolamento e costituito da:

- a) Biblioteche di Facoltà, di Area, di Polo;
- b) Fondi librari e documentali;
- c) Centri di documentazione;
- d) Il coordinamento centrale.

2. L'obiettivo primario del Sistema Bibliotecario è quello di garantire, nel rispetto dell'autonomia gestionale e organizzativa delle singole Biblioteche, così come prevista dallo Statuto di Ateneo, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per la migliore erogazione dei servizi bibliotecari, l'acquisizione, la conservazione e la fruizione dei documenti a supporto delle attività scientifiche e didattiche dell'Università di Siena.

3. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 2, il Sistema Bibliotecario è costituito in Centro di spesa ai sensi del "*Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità*".

Art. 2 Organi

1. Sono organi del Sistema Bibliotecario:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) la Commissione di Ateneo per le Biblioteche;
- d) la Commissione tecnica di gestione.

Art. 3 Il Presidente

1. Il Presidente del Sistema Bibliotecario è nominato dal Rettore, scelto tra i professori dell'Ateneo o tra studiosi di chiara fama, il suo mandato dura tre anni e non è rinnovabile per più di due volte consecutivamente.

2. Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Sistema Bibliotecario;
- b) convoca e presiede la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, sovrintendendo all'esecuzione delle relative delibere;
- c) accerta che le attività del Sistema Bibliotecario e l'operato del Direttore del medesimo siano coerenti con gli indirizzi e le decisioni assunte dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche;
- d) presenta all'approvazione della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche i bilanci e la relazione annuale sul Sistema Bibliotecario da trasmettere agli organi di Ateneo per quanto di competenza.

Art. 4 Il Direttore

1. Il Direttore del Sistema Bibliotecario è scelto tra il personale tecnico di provata professionalità ed esperienza ed è nominato dal Direttore Amministrativo, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa generale, di Ateneo, e dai contratti collettivi.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Il Direttore ricopre una posizione di unità organizzativa di vertice, conferita secondo le modalità previste dal “*Regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per l’attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza*”, e ne assume le relative responsabilità e compiti.
4. Il Direttore del Sistema Bibliotecario cura l’attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Commissione d’Ateneo per le Biblioteche.
5. Al Direttore del Sistema sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) coordina l’attività delle strutture del Sistema Bibliotecario e predispone gli strumenti per la valutazione annuale interna del Sistema stesso;
 - b) provvede alla distribuzione ed assegnazione delle risorse e del personale alle strutture bibliotecarie sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione d’Ateneo per le Biblioteche;
 - c) svolge attività di studio ai fini della programmazione e dell’attività del Sistema Bibliotecario;
 - d) promuove e cura l’attività di formazione e aggiornamento del personale delle Biblioteche, d’intesa con la Commissione tecnica di gestione e con gli appositi Uffici dell’Ateneo
 - e) promuove e cura il coordinamento dei sistemi informativi e l’acquisizione e fruizione delle risorse elettroniche;
 - f) promuove e cura la realizzazione di progetti cooperativi con altre Aree e settori dell’Ateneo;
 - g) nell’ambito delle Convenzioni approvate dalla Commissione d’Ateneo e dagli organi di Ateneo cura il coordinamento del Sistema Bibliotecario con gli altri Enti consorziati;
 - h) propone alla Commissione d’Ateneo per le Biblioteche, di concerto con il Presidente, la programmazione per gli acquisti delle risorse bibliografiche e non bibliografiche necessarie per il funzionamento dei servizi comuni delle Biblioteche o dei Fondi librari e documentali;
 - i) sulla base di quanto previsto dall'art. 8 del “*Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*” predispone, di concerto con il Responsabile del Centro Servizi Amministrativi e con la Commissione tecnica di gestione, il documento di budget contenente le proposte relative al successivo esercizio finanziario e collabora con il Presidente alla redazione dei programmi annuali e pluriennali, del conto consuntivo e del bilancio preventivo annuale e pluriennale;

- l) propone alla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, di concerto con il Presidente, la partecipazione del Sistema Bibliotecario a progetti regionali, nazionali ed internazionali concernenti le Biblioteche;
- m) si coordina con il Responsabile del Centro Servizi Amministrativi per l'esecuzione delle delibere assunte dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

Art. 5 La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche

1. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è l'organo collegiale del Sistema Bibliotecario ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e ne cura l'indirizzo, la programmazione e il controllo. La Commissione dura in carica tre anni.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

- il Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo, che la presiede;
- il Presidente del Consiglio Direttivo di ciascuna Biblioteca;
- un rappresentante degli studenti, indicato dal Consiglio studentesco;
- un rappresentante dei dottorandi di ricerca, indicato dal Consiglio della Scuola Superiore Santa Chiara.
- un rappresentante degli assegnisti di ricerca, eletto tra i propri rappresentanti nei Consigli di Dipartimento;
- due rappresentanti eletti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Partecipano alle riunioni a titolo consultivo:

- il Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- Il Responsabile del Centro Servizi Amministrativi del Sistema Bibliotecario di Ateneo, che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute a titolo consultivo esperti interni al Sistema Bibliotecario o ad altri settori dell'Ateneo

3. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è convocata dal Presidente e, di norma, si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi, fatta salva l'interruzione estiva. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito all'inizio di ogni anno accademico: sono ammesse variazioni in caso di necessità. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di urgenza e di necessità il Direttore e il Presidente potranno assumere provvedimenti e decisioni, salvo ratifica da parte della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche nella prima riunione utile.

4. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche:

- a) decide annualmente le linee guida dell'attività e dello sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- b) approva i criteri di ripartizione delle risorse umane e finanziarie;
- c) fornisce i pareri agli organi di Ateneo in merito alle risorse da assegnare al Sistema Bibliotecario;
- d) esprime pareri in merito alla programmazione e allo sviluppo del Sistema Bibliotecario, agli interventi edilizi che riguardano le strutture bibliotecarie, alla costituzione di nuove Biblioteche di Facoltà, d'Area e di Polo, di Fondi librari e

documentali, alla costituzione e gestione di Centri di documentazione, e in merito a tutto ciò che attiene alla conservazione ed archiviazione del patrimonio librario e documentale all'interno del Sistema Bibliotecario;

e) approva i bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni, di cui al “*Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*”;

f) approva la proposta relativa alla stipula di convenzioni e contratti propri del Sistema Bibliotecario; inoltrando agli organi di Ateneo quelli che per natura e contenuto sono soggetti alla loro approvazione.

g) approva la Carta dei servizi del Sistema Bibliotecario.

5. In sede di votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6 Funzionamento della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche

1. Per la validità delle delibere adottate dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche si applica quanto previsto dall'art. 62 dello Statuto. E' altresì applicato, per quanto compatibile, il *Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione* dell'Università.

Art. 7 La Commissione tecnica di gestione

1. La Commissione tecnica di gestione è un organo che supporta il Direttore del Sistema Bibliotecario nella propria attività e coadiuva la Commissione di Ateneo per le Biblioteche per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema Bibliotecario. Essa è composta da:

- il Direttore del Sistema Bibliotecario, che la presiede;
- il Direttore di ciascuna Biblioteca;
- il Responsabile del Centro Servizi Amministrativi, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

2. La Commissione tecnica di gestione:

- a) attua gli indirizzi di programmazione deliberati dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche;
- b) elabora analisi e strumenti per lo sviluppo del Sistema Bibliotecario;
- c) elabora e supporta la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche sui pareri da fornire agli Organi di Ateneo.

3. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è convocata dal Direttore e, di norma, si riunisce ogni mese.

Art. 8 Biblioteche di Facoltà, di Area e di Polo

1. Le Biblioteche provvedono all'acquisizione e conservazione del patrimonio librario e archivistico di interesse storico o documentario e all'erogazione in maniera completa dei principali servizi bibliografico-documentali, con un orario pieno di apertura al pubblico, così come meglio definiti nella Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario. Le Biblioteche, in funzione della loro articolazione, possono configurarsi in:

- Biblioteche centrali di Facoltà;

- Biblioteche di Polo, riunenti in un'unica biblioteca le biblioteche o sezioni di biblioteche di più Facoltà;

- Biblioteche di Area, che svolgono funzioni di biblioteche unificate per più Facoltà.

2. L'istituzione di Biblioteche di Facoltà, di Polo o di Area risponde a criteri di efficienza ed economicità che si basano sull'analisi dei seguenti parametri: dimensioni dell'utenza, ampiezza dei settori scientifici di riferimento; e dei seguenti criteri: caratteristiche logistiche, ottimizzazione delle risorse per far fronte ad esigenze gestionali e al miglioramento dei servizi.

Le Biblioteche sono istituite, accorpate o disattivate, su proposta della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche e su delibera del Senato Accademico, in funzione di un'utenza scientifica e didattica di dimensioni tali da rendere opportuna l'esistenza di un'istituzione bibliotecaria autonoma.

3. Le Biblioteche, in quanto centri di responsabilità, sono, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sottoarticolazioni del centro di spesa e come tali:

a) sono destinatarie di un budget specifico, proveniente dai fondi del Sistema Bibliotecario per l'acquisto di materiale bibliografico e per il funzionamento delle Biblioteche, dal contributo studenti per le Biblioteche delle rispettive Facoltà, dai contributi dei Dipartimenti e dagli introiti provenienti da attività in conto terzi;

b) sono assegnatarie del personale necessario a prestare i servizi bibliotecari istituzionali;

c) svolgono attività di programmazione e coordinamento;

d) sovrintendono agli acquisti dei materiali bibliografici e non bibliografici necessari al proprio funzionamento, su indicazione del Consiglio Direttivo della Biblioteca e nell'ambito del proprio budget;

4. Le Biblioteche così costituite, indipendentemente dalla natura richiamata al comma 1, non possono superare il numero di otto per l'intero Sistema Bibliotecario.

Art. 9 Organi delle Biblioteche

1. Sono organi delle Biblioteche:

- il Consiglio;

- il Presidente;

- il Direttore.

Art. 10 Il Consiglio di Biblioteca

1. Le Biblioteche di Facoltà, di Polo e di Area si dotano di un Consiglio di Biblioteca, rappresentativo di ciascuno degli organismi aggregati nella biblioteca e dei settori scientifici afferenti, che dura in carica tre anni. Del Consiglio fanno parte, secondo specifiche definite nell'atto istitutivo della Biblioteca:

- il Direttore della Biblioteca, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

- una rappresentanza dei docenti, eletti dai Consigli di Facoltà e/o dai Consigli di Dipartimento afferenti;
- una rappresentanza degli studenti designata dalla rappresentanza studentesca dei Consigli di Facoltà e dei Comitati per la Didattica di riferimento;
- una rappresentanza dei dottorandi di ricerca, indicato dal Consiglio della Scuola Superiore Santa Chiara.
- una rappresentanza eletta del personale tecnico e amministrativo che afferisce alla Biblioteca;

2. Per le Biblioteche di ambito biomedico, il Consiglio è integrato con una rappresentanza di medici in formazione specialistica.

3. Il Consiglio di Biblioteca:

- a) determina l'indirizzo scientifico e didattico e ne verifica l'attuazione, in relazione ai singoli servizi erogati dalla Biblioteca;
- b) approva il documento di budget preventivo e consuntivo della Biblioteca;
- c) coordina e guida le politiche di acquisizione del materiale bibliografico della Biblioteca, nell'ambito delle procedure e delle politiche del Sistema Bibliotecario;
- d) approva un proprio regolamento interno, elaborato in conformità al presente Regolamento ed in armonia con la Carta dei servizi del Sistema Bibliotecario, che viene successivamente ratificato dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

Art. 11 Il Presidente del Consiglio di Biblioteca

1. Il Consiglio Direttivo designa al proprio interno, a maggioranza assoluta, un Presidente, scelto tra i professori che ne fanno parte e nominato dal Rettore.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e rappresenta la Biblioteca in seno alla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche. Il suo mandato dura tre anni e non è rinnovabile per più di due volte consecutivamente.

Art.12 Il Direttore di Biblioteca

1. Il Direttore è scelto tra il personale tecnico di provata professionalità ed esperienza ed è nominato dal Direttore Amministrativo, nel rispetto delle procedure previste dalle normative, dagli ordinamenti interni e dai contratti collettivi.

2. La direzione della Biblioteca è affidata a personale specializzato, che ricopre una posizione organizzativa di II livello, come definita dal "*Regolamento per l'individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo*".

3. Il Direttore della Biblioteca dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli:

- a) è responsabile della qualità dei servizi erogati;
- b) è responsabile della gestione e conservazione del patrimonio della Biblioteca;
- c) coordina e dirige il personale assegnato alla Biblioteca;
- d) promuove e cura, d'intesa col Direttore del Sistema Bibliotecario, la formazione del personale assegnato alla Biblioteca;

- e) gestisce il budget assegnato alla Biblioteca, così come approvato dal Consiglio Direttivo;
- f) si raccorda con il Centro Servizi Amministrativi;
- g) assume le competenze e le funzioni attribuite dal *“Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Siena”*
- h) assume la funzione di consegnatario dei beni secondo quanto previsto dal *“Regolamento per la tenuta e la gestione dell’inventario dei beni immobili e mobili dell’Università degli Studi di Siena”*.

Art. 13 Fondi librari e documentali

1. I Fondi librari, archivistici e documentali, di cui all’art.1, sono raccolte di materiali, aventi finalità scientifica e didattica e/o connotazione territoriale, presso le quali non sono presenti tutti i servizi o le funzioni proprie di una Biblioteca di Ateneo; o nelle quali non è previsto un orario pieno di apertura al pubblico, così come definiti nel presente Regolamento e nella Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario.
2. In base alle caratteristiche disciplinari o per motivazioni territoriali, i Fondi afferiscono alle Biblioteche di Facoltà, di Area e di Polo in modo da perseguire una razionalizzazione delle risorse, garantire una gestione efficace dei servizi e potenziare la fruizione delle raccolte da parte degli utenti.
3. L’afferenza dei Fondi esistenti alle Biblioteche, pur nel mantenimento della individualità culturale e tematica, è deliberata dalla Commissione d’Ateneo per le Biblioteche, su proposta del Direttore del Sistema Bibliotecario, sentiti i Responsabili delle strutture amministrative di appartenenza.

Art. 14 Centri di documentazione

1. I Centri di documentazione sono punti d’accesso alla documentazione e di servizio documentario e, al fine di perseguire una razionalizzazione delle risorse, garantire una gestione efficace dei servizi e potenziare la fruizione della documentazione, afferiscono alle Biblioteche di Facoltà, d’Area e di Polo.

Art. 15 Il coordinamento centrale del Sistema Bibliotecario

1. L’attività di coordinamento a supporto di tutto il Sistema Bibliotecario e di cui all’art. 4, comma 5, lettere a), e), f), è riferita a: armonizzazione di progetti che coinvolgono più strutture del Sistema Bibliotecario, cura dell’organizzazione informatica delle Biblioteche, promozione e sviluppo di nuovi servizi centrali, formazione specifica e assistenza al personale delle biblioteche, monitoraggio e valutazione dei servizi offerti, i progetti di biblioteca elettronica e digitale, gestione consortile degli acquisti del Sistema Bibliotecario, conservazione degli oggetti digitali di interesse comune del Sistema Bibliotecario e degli altri Enti consorziati,

gestione di depositi centralizzati, sviluppo e cura di progetti di interesse comune realizzati in collaborazione con le altre realtà dell'Ateneo.

2. L'attività di coordinamento, è garantita dalla collaborazione di personale specificamente assegnato, che può ricoprire posizioni organizzative diverse in funzione della professionalità richiesta, e dall'attività di Gruppi di lavoro per tematiche specifiche costituiti da personale afferente alle Biblioteche.

3. Il coordinamento centrale, per il supporto del Sistema Bibliotecario, si avvale di appositi uffici predisposti dall'amministrazione per:

- la cura degli aspetti legati alla configurazione, gestione e sviluppo dei programmi software al servizio del Sistema Bibliotecario e degli Enti o realtà consorziati, la tutela e conservazione dei dati, la formazione specifica;

- la cura degli aspetti legati alla parametrizzazione e la personalizzazione dei programmi informativi e documentali utilizzati dalle biblioteche, la formazione e assistenza agli operatori.

4. I responsabili degli Uffici, di cui al comma 3, sono nominati dal Direttore amministrativo, tra il personale tecnico dell'Ateneo, nel rispetto delle procedure previste dalle normative, dagli ordinamenti interni e dai contratti collettivi; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I Responsabili degli Uffici ricoprono posizioni organizzativa di I livello, come definito dal "*Regolamento per l'individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per l'attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza*".

Art. 16 Centro Servizi Amministrativi

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, in quanto organizzato in Centro di Spesa, si avvale del supporto di un apposito Centro Servizi Amministrativi.

2. Il Responsabile del Centro Servizi Amministrativi svolge le funzioni di Segretario amministrativo del centro di spesa, previste dall'articolo 6, comma 2, del *Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*.

Art. 17 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, emanato con apposito provvedimento rettorale, e salva diversa disposizione del medesimo, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, vale quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa specifica di riferimento.